

Regolamento
per l'assegnazione e gestione di
ORTI SOCIALI

Art. 1 Finalità

L'Amministrazione Comunale di Chiaravalle, nell'ambito delle iniziative e dei programmi di carattere sociale a favore di cittadini e finalizzati a promuovere il benessere, la socializzazione e la valorizzazione delle attività tradizionali, destina ad orti sociali appezzamenti di terreno, di proprietà comunale o messi a disposizione da terzi, a favore di cittadini residenti nel Comune. Sarà prevista l'attività didattica e sociale per le scuole e le associazioni operanti nell'ambito socio-assistenziale ed effettuare corsi di formazione in orticoltura.

Art. 2 Individuazione delle aree

La Giunta Comunale individua, reperisce aree destinate ad orti sociali, ai fini dell'assegnazione ai cittadini interessati, da parte degli Uffici comunali che provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle aree e dei lotti disponibili, assegnati e non. Potranno essere individuate nuove aree, compatibilmente alla natura non edificatoria, temporanea e collettiva degli orti sociali, idonee allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale. Gli orti assegnati, in base al sistema del sorteggio, avranno ciascuno una superficie di circa 50 mq.

Art. 3 Modalità di assegnazione

- L'assegnazione degli orti sociali è effettuata in seguito alla pubblicazione di apposito bando o avviso pubblico.
- Gli interessati dovranno presentare la richiesta sui moduli predisposti e pubblicati dagli Uffici comunali.
- Hanno titolo all'assegnazione degli orti i cittadini residenti maggiorenni che siano in grado di provvedere direttamente, o con l'aiuto di un componente del nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato e non detengono, nè a titolo gratuito nè a titolo oneroso, altro terreno coltivabile.

Costituiscono titolo di preferenza nell'assegnazione:

- Reddito ISEE del nucleo familiare non superiore ad €. 12.500,00;
- Il numero di componenti del nucleo familiare (in caso di reddito di uguale importo si dà la precedenza al nucleo familiare più numeroso);
- L'età anagrafica (in caso di reddito di uguale importo e di uguale numero di componenti del nucleo familiare si dà la precedenza ai più anziani).

Art. 4 Durata

- L'assegnazione dell'orto avrà durata quinquennale e non sarà automaticamente rinnovabile alla scadenza.
- In relazione ad intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca, ecc.) le assegnazioni effettuate, manterranno l'originale scadenza prevista dal bando di assegnazione.

Art. 5

Modalità di coltivazione

- Sull'area assegnata non potrà essere svolta attività diversa dalla coltivazione orticola. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad una attività commerciale o a scopo di lucro.
- Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e altri prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

Art. 6

Divieti

- L'assegnatario/a non potrà tenere né allevare sull'area assegnata animali, né usare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe, né diserbanti o od altri prodotti che possano in qualche modo recare disturbo.
- L'assegnatario/a non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno né concederne a terzi l'uso, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.
- Se l'area risulterà incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui fu assegnata, l'Amministrazione, con parere scritto motivato, dispone la revoca dell'assegnazione.
- È fatto divieto alla costruzione abusiva di capanni e similari. È consentita la posa di coperture in plastica (di misura max di metri 2x5x1,80 di altezza), ad uso serra, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose.
È vietato inoltre:
 - Scaricare materiali anche se non inquinanti.
 - Tenere nell'orto depositi di materiale non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.).
 - Effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune.
 - Accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti.
 - Superare l'altezza di 180 centimetri con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni, onde evitare ombreggiature verso i vicini.
 - È fatto divieto utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli dell'irrigazione dell'orto.
 - Occultare la vista dell'orto con teli steccati o siepi.

Art. 7

Obblighi

L'assegnatario/a dovrà rispettare i seguenti obblighi:

- tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, gli arredi, i viottoli e fossetti di scolo;
- pulire, ogni qualvolta si renda necessario, rimuovendo dal proprio orto eventuali arbusti e/o erbacce;
- fare buon uso del sistema di irrigazione, utilizzando l'acqua esclusivamente per le esigenze connesse all'orto, tenendo presente che eventuali restrizioni nell'uso dell'acqua a seguito di ordinanze, dovranno essere rispettate;
- i residui e i rifiuti dovranno essere smaltiti secondo le regole della raccolta differenziata con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8 Scadenza assegnazione

Allo scadere dell'assegnazione l'assegnatario/a dovrà lasciare il terreno libero e sgombro. Nel caso di colture pluriennali in corso, non potrà accampare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, nè esigere indennizzo dal Comune e da chi gli subentra, nè rimuoverle o danneggiarle.

Art. 9 Danni

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni, furti, manomissioni, incidenti che l'assegnatario/a possa subire o causare a terzi all'interno degli orti sociali in relazione all'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari e all'uso di attrezzi e strumenti per la coltivazione. L'Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dall'Amministrazione Comunale stessa con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, al Codice Civile.

Art. 10 Contributo

Il contributo forfettario annuo da versarsi dall'assegnatario/a è stabilito dalla Giunta Municipale annualmente, e terrà conto delle spese vive per utenze (acqua, elettricità, ecc.) e manutenzione straordinaria.

Art. 11 Cessazione e revoca dell'assegnazione

L'assegnazione dell'orto può cessare per:

- rinuncia dell'assegnatario/a;
- mancata coltivazione annuale;
- trasferimento della residenza al di fuori del territorio comunale. La revoca avrà decorrenza alla fine del raccolto;
- morte dell'assegnatario/a. I componenti che risultano nello stato di famiglia presentato per la graduatoria possono chiedere il proseguo dell'assegnazione fino a scadenza;
- revoca della assegnazione per turbativa della convivenza civile e/o per inottemperanza ai divieti e alle prescrizioni previste dal presente regolamento, dopo un primo richiamo formale. L'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare il richiamo formale e la revoca all'assegnatario/a con parere scritto motivato. In caso di revoca non si ha diritto a risarcimenti o indennizzi di alcun genere; dalla data di revoca della assegnazione dell'orto si estingue ogni diritto dell'assegnatario/a;
- revoca dell'assegnazione per motivi di interesse pubblico; all'assegnatario/a dovrà essere inviato un preavviso di 30 giorni. Non è previsto alcun indennizzo o risarcimento;
- revoca dell'assegnazione per mancato pagamento del contributo e/o delle spese di gestione di cui all' art. 10.

Allo scadere dell'assegnazione l'assegnatario/a dovrà lasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo dell'assegnazione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Art. 12 Vigilanza

La vigilanza avviene attraverso il Servizio di Polizia Municipale e del personale comunale preposto alla gestione del verde pubblico ed eventualmente a mezzo di altro personale appositamente incaricato.

Art. 13 Norme finali

Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto a titolo di accettazione da ogni assegnatario/a. Il Consiglio Comunale potrà adottare modifiche al presente Regolamento sulla base delle esperienze maturate durante il periodo iniziale di applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti anche provenienti dalle/dagli stessi assegnatari. Le eventuali modifiche dovranno essere integralmente accettate da ogni assegnatario/a.

Rimane nella competenza della Giunta Municipale individuare, nel rispetto del presente regolamento, specifiche indicazioni tecniche per la gestione delle aree su proposta del Servizio Comunale Ambiente e sentiti gli assegnatari.